



Dottorato di ricerca in Ordine internazionale e diritti umani, Sapienza, Università di Roma - Intercenter, Università di Messina

Ordine internazionale e diritti umani

International Legal Order and Human Rights
Ordenamiento Jurídico Internacional y Derechos Humanos
Ordre juridique international et Droits de l'Homme

OSSERVATORIO SUL CONSIGLIO DI SICUREZZA E I DIRITTI UMANI N. 5/2018

2. LA RISOLUZIONE 2441 (2018) DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA SULLA SITUAZIONE IN LIBIA E L'APPLICAZIONE DEL REGIME SANZIONATORIO ALLE PERSONE IMPLICATE IN ATTI DI "SEXUAL AND GENDER-BASED VIOLENCE"

1. Introduzione

Lo scorso 5 novembre 2018, il Consiglio di sicurezza ha adottato la [risoluzione 2441 \(2018\)](#) ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, riguardante il regime delle sanzioni nei confronti della Libia. La risoluzione, approvata con le astensioni della Cina e della Federazione Russa, rileva per la decisione di prevedere un nuovo criterio per determinare i destinatari delle sanzioni mirate (divieto di espatrio e congelamento dei beni patrimoniali), ovvero la pianificazione, direzione e perpetrazione di violenze sessuali o basate sul genere ("*planning, direction or committing acts involving sexual and gender-based violence*"), in quanto atti che minacciano la pace, la stabilità e la sicurezza del Paese. Al fine di assicurare l'attuazione di tali misure, il Consiglio ha inoltre deciso di estendere fino al 15 febbraio 2020 il mandato del *Panel of Experts*, istituito con la [risoluzione 1973 \(2011\)](#) quale parte integrante del Comitato per le sanzioni riguardanti la Libia, e di includere al suo interno esperti in materia di *sexual and gender-based violence*, in linea con quanto disposto al paragrafo 6 della [risoluzione 2242 \(2015\)](#) in materia di *Women, Peace and Security*.

Sebbene tale criterio sia stato introdotto in relazione alla situazione libica per la prima volta nella delibera in esame, la risoluzione 2441 (2018) non rappresenta un *unicum* nell'attuale prassi del Consiglio di sicurezza. In tal senso, è possibile riscontrare la presenza della medesima formulazione all'interno di altre risoluzioni adottate quest'anno dal Consiglio, riguardanti nello specifico il regime sanzionatorio che ha trovato applicazione alla Repubblica Centrafricana attraverso la [risoluzione 2399 \(2018\)](#) e al Sud Sudan con la [risoluzione 2428 \(2018\)](#), così come al Congo e al Mali negli anni scorsi, sebbene in una forma meno specifica rispetto ai primi due casi citati. Ad ogni modo, il *mainstream* di genere nelle situazioni di conflitto e l'attenzione al tema delle violenze sessuali e di genere nel corso delle ostilità o in situazioni di gravi crisi sono ormai parte integrante di numerose decisioni del Consiglio di sicurezza e, in generale, di varie iniziative intraprese nell'ambito delle Nazioni Unite.

Non da ultimo, la risoluzione conferma sia le autorizzazioni che le misure sanzionatorie introdotte dalla [risoluzione 2146 \(2014\)](#), ribadendo così la volontà del

Consiglio di promuovere la stabilizzazione politica e sociale della Libia e di depotenziare le minacce che maggiormente mettono a repentaglio la concretizzazione di tale processo.

2. La situazione in Libia e l'attuazione del regime sanzionatorio

Nonostante continuino i tentativi istituzionali dei rappresentanti del governo libico e degli Stati maggiormente coinvolti politicamente nella crisi libica, è difficile ad oggi affermare la prossimità di una soluzione che possa portare alla definitiva stabilizzazione della situazione nel Paese. In effetti, entrambe le conferenze internazionali tenutesi nel corso di quest'anno, la Conferenza di Parigi del 29 maggio ([S/PRST/2018/11](#)) e la Conferenza di Palermo del novembre scorso, non sono state capaci di confluire in un accordo sottoscritto dalle Parti, risolvendosi piuttosto in mere dichiarazioni d'intenti, alle quali non hanno fatto seguito atti concreti. Un chiaro esempio è riscontrabile nel continuo procrastinare la decisione di indire elezioni nazionali, fortemente auspiccate dalle Nazioni Unite e fissate in un primo momento, nel corso del meeting di Parigi, per il 10 dicembre 2018. Ad oggi, le elezioni sono state rimandate a data da destinarsi, a causa delle tensioni politiche tra il governo di unità nazionale di Tripoli, guidato da Fayez Al Sarraj, riconosciuto come unico governo ufficiale dalle Nazioni Unite, e l'esercito nazionale libico del Generale Khalifa Haftar, che controlla l'area della Cirenaica.

Inoltre, come evidenziato nell'ultimo report del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla *United Nations Support Mission in Libya - UNSMIL* ([S/2018/780](#)), in molte zone del Paese non si arrestano le diffuse violenze tra i gruppi armati rivali e le conseguenti violazioni a discapito della popolazione civile libica, in un clima di costante impunità. Quel che emerge dal Report, discusso poi a settembre dal Consiglio di sicurezza ([S/PV.8341](#)), è una situazione di grave inosservanza dei diritti umani, nella quale numerosi individui sono ostaggio dei gruppi ribelli, vittime di tortura e maltrattamenti, se non persino di esecuzioni e altri crimini di guerra, per i quali i colpevoli non sono poi perseguiti. Ancor più preoccupante è la situazione dei rifugiati e dei migranti, privati della libertà e detenuti in modo arbitrario presso centri di detenzione, ufficiali o meno, nei quali subiscono torture e violenze, tra cui anche violenze sessuali, estorsioni o rapimenti a fini di riscatto, ovvero sfruttamento lavorativo. In tali contesti, si trovano in una posizione di particolare vulnerabilità le donne e le bambine, spesso violentate, obbligate alla prostituzione o vittime di altre forme di violenza sessuale, come evidenziato anche a marzo dal Segretario generale nel *Report on conflict-related sexual violence* ([S/2018/250](#)), nel paragrafo riguardante la Libia.

Per tutti questi motivi, il 13 settembre il Consiglio di sicurezza ha adottato la [risoluzione 2434 \(2018\)](#), nella quale estende nuovamente il mandato di UNSMIL fino al 15 settembre 2019, includendo nei compiti della missione, tra gli altri, l'incremento dell'assistenza umanitaria e maggiori attività di monitoraggio e rapporto sulle violazioni dei diritti umani.

Oltre al dispiegamento della missione UNSMIL, l'altra azione del Consiglio di sicurezza per contrastare le gravi violazioni del diritto internazionale perpetrate in Libia e cercare di assicurare la transizione politica del Paese riguarda il regime delle sanzioni e l'evoluzione dei criteri per la designazione degli individui da inserire all'interno delle c.d. *black lists*, sviluppati dal Comitato per le sanzioni in Libia. A partire dalla sua istituzione con la [risoluzione 1970 del 2011](#), coadiuvato dal *Panel of Expert*, tale organo ha provveduto negli anni a sviluppare e aggiornare il regime sanzionatorio istituito per fronteggiare la situazione in Libia (si rimanda a [L. ZUCCARI, Il regime sanzionatorio istituito dal Consiglio di sicurezza in Libia: un modello potenzialmente innovativo reso inefficace dalla situazione di anarchia, in Ordine](#)

[internazionale e diritti umani, 2015/1, p. 371 ss](#)). In un primo momento, le decisioni del Consiglio, sulla base delle raccomandazioni del Comitato, hanno riguardato l'embargo sulle armi, il divieto di espatrio e il congelamento dei beni e delle attività finanziarie, per coloro che fossero coinvolti direttamente con il regime di Gheddafi, prevedendo sporadiche eccezioni a tali misure, per lo più connesse a questioni di assistenza umanitaria. Successivamente, dopo un breve periodo di attenuazione delle misure, è possibile rilevare, a partire dal 2014, sia un nuovo rafforzamento delle sanzioni sia un ampliamento dei criteri idonei ad individuare i destinatari delle misure sanzionatorie adottate dal Consiglio di sicurezza. In tal senso, con la [risoluzione 2146 \(2014\)](#) il Consiglio ha incluso tra le minacce alla pace, alla sicurezza e alla stabilizzazione della Libia le attività di esportazione illecita di petrolio greggio, ampliate poi nella [risoluzione 2174 \(2014\)](#) all'esportazione delle risorse naturali della Libia, ed estese successivamente anche al traffico di prodotti derivati dal petrolio con la [risoluzione 2362 \(2017\)](#). In tali situazioni, il Consiglio richiede agli Stati membri, come riaffermato nella risoluzione adottata agli inizi di novembre, di prevenire l'ingresso di tali imbarcazioni all'interno dei loro porti, vietare le transazioni finanziarie riguardanti lo scambio di prodotti petroliferi, autorizzandoli ad ispezionare le navi che ritengano implicate in tali attività, nonché a prendere misure atte alla restituzione dei suddetti prodotti.

Inoltre, l'estensione dei criteri sanzionatori del Comitato ha riguardato numerosi altri aspetti. Nello specifico, il Consiglio ha incluso nella risoluzione 2174, e ribadito espressamente nella successiva [risoluzione 2213 \(2015\)](#), i seguenti criteri: gli attacchi contro ogni porto libico sia aereo, marittimo o terrestre, ovvero contro ogni installazione o struttura istituzionale libica o missioni straniere in Libia; il sostegno a gruppi armati o reti criminali attraverso l'esportazione di petrolio greggio o altre risorse; le azioni in nome o per conto di individui o enti precedentemente inseriti nelle liste del Comitato; il pianificare, dirigere o commettere atti che violino il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario applicabile, ovvero atti che costituiscano un abuso dei diritti umani in Libia. A questi criteri, la risoluzione 2213 (2015), par. 11, lett. d), ha inoltre aggiunto le minacce e gli atti coercitivi nei confronti delle istituzioni finanziarie libiche e contro la *Libyan National Oil Company*, ovvero qualsiasi azione risultante in un'appropriazione indebita di fondi statali. Infine, con la risoluzione [2362 \(2017\)](#) l'elenco delle fattispecie sanzionabili è stato esteso al pianificare, dirigere, sostenere o partecipare ad attacchi contro il personale delle Nazioni Unite, ivi inclusi i membri del *Panel of Experts*.

Sempre nella prospettiva dell'ampliamento degli strumenti sanzionatori, è rilevante sottolineare la recente scelta del Comitato di inserire per la prima volta nella lista degli individui soggetti a sanzione, sei persone a capo di *networks* finalizzati al traffico transnazionale di migranti ([SC/13508](#)), ai sensi dei par. 15 e 17 della risoluzione 1970 e del par. 19 della risoluzione 1973 (2011).

Decisione quest'ultima, accolta con favore dal Segretario generale, quale primo passo per assicurare le responsabilità di tali individui per gli abusi dei diritti umani commessi nei confronti dei migranti transitanti in Libia. Tale disposizione è stata peraltro immediatamente attuata da parte dell'Unione europea attraverso la [Decisione 2018/872](#) e il successivo [Regolamento 2018/870](#), che modificano le misure restrittive nei confronti della Libia, aggiungendo alle liste degli individui sanzionabili i nominativi identificati dal Consiglio di Sicurezza. Inoltre, la situazione dei migranti e le violazioni su di essi commesse sono oggetto delle indagini preliminari del Procuratore della Corte penale internazionale, come evidenziato nel suo ultimo report ai sensi della risoluzione 1970 ([Sixteenth Report of the](#)

[*Prosecutor of the International Criminal Court to the United Nations Security Council pursuant to UNSCR 1970 \(2011\)*](#)), nel quale si rimarca la situazione di particolare vulnerabilità delle donne migranti e la necessità di applicare una prospettiva di genere che permetta di differenziare le esperienze delle vittime.

In ogni caso, e nonostante il segnalato attivismo consiliare, i dati presentati lo scorso 5 settembre nell'ultimo *Report* del *Panel of Experts* ([S/2018/812](#)) non rassicurano molto circa l'attuazione di tali misure. Nel suddetto *Report*, infatti, pur rilevando alcuni miglioramenti relativamente a singole situazioni, si evidenzia che alcuni gruppi armati, sia nelle regioni ad Est che ad Ovest, continuano a ricevere assistenza tecnica e armamenti da attori stranieri, mentre aumenta il numero di imbarcazioni e veicoli equipaggiati con armamenti. Per tale ragione, nelle sue raccomandazioni il *Panel of Experts* invita gli Stati membri ad incrementare i propri sforzi relativamente alle misure attuative dell'embargo sulle armi. Inoltre, nello stesso *Report*, il *Panel* nota nuovi tentativi di esportazione illecita di prodotti petroliferi, ad opera di *networks* operanti in diverse regioni del Paese. Infine, sono segnalati casi di mancato rispetto delle disposizioni inerenti le misure di congelamento dei beni patrimoniali e finanziari, così come quelle riguardanti il divieto di espatrio.

3. La progressiva affermazione della protezione contro atti di sexual and gender-based violence nella prassi del Consiglio di sicurezza

Nel quadro brevemente descritto, si inserisce l'adozione della risoluzione 2441 (2018), al centro dell'analisi di questo contributo. La risoluzione, dopo aver riaffermato tutte le misure sanzionatorie precedentemente istituite, stabilisce che tra i criteri per designare individui o enti soggetti a congelamento dei beni e divieto di espatrio vengano inserite le attività di pianificazione, direzione o perpetrazione di violenze sessuali o basate sul genere (*"planning, direction or committing acts involving sexual and gender-based violence"*).

Per la definizione dell'espressione *sexual and gender-based violence* il riferimento d'obbligo è lo [Statuto della Corte penale internazionale](#), primo strumento internazionale che riconosce tali atti quali crimini internazionali. All'articolo 7, par. 1, si dispone infatti che costituiscono elementi della fattispecie dei crimini contro l'umanità: *«(g) Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity; (h) Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 3, or other grounds that are universally recognized as impermissible under international law, in connection with any act referred to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the Court»*. Inoltre, al par. 3 del medesimo articolo, è fornita la definizione del termine *gender*, tale intendendosi *«the two sexes, male and female, within the context of society. The term "gender" does not indicate any meaning different from the above»*. Ai sensi dello Statuto, le violenze sessuali costituiscono, inoltre, crimini di guerra, secondo quanto stabilito all'art. 8, nel quale si dispone che *«committing rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, as defined in article 7, paragraph 2 (f), enforced sterilization, or any other form of sexual violence also constituting a grave breach of the Geneva Conventions»*. Non meno rilevante è l'interpretazione estensiva dell'articolo 6 dello Statuto, fornita dalla giurisprudenza penale internazionale e ribadita inoltre nel recente [Policy Paper on Sexual and Gender-Based Crimes](#) della Corte penale internazionale, secondo cui la violenza sessuale può rientrare nella fattispecie del crimine di genocidio, qualora commessa con l'intento di distruggere o causare intenzionalmente danni irreversibili ad un gruppo. La Corte, inoltre, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, dello Statuto, si riserva di applicare e interpretare le

disposizioni dello Statuto tenendo in considerazione l'evoluzione della tutela dei diritti umani internazionalmente riconosciuti.

Relativamente alla situazione in Libia, il Consiglio di sicurezza nelle risoluzioni precedenti, come osservato, ha predisposto tra i criteri di designazione delle sanzioni l'inosservanza e la violazione dei diritti umani. In tal senso, fin all'adozione della risoluzione 2441 (2018) e diversamente da quanto stabilito in relazione ad altri Paesi, non è stato incluso uno specifico criterio riguardante le violenze sessuali e di genere. Rilevante, come primo passo in questa direzione, la scelta di inserire al par. 4 della [risoluzione 2434 \(2018\)](#) del 13 settembre 2018, sul rinnovo del mandato della missione UNSMIL, una prima disposizione sul tema, includendo tra i compiti della missione *«to take fully into account a gender perspective throughout its mandate and to assist the GNA in ensuring the full and effective participation of women in the democratic transition, reconciliation efforts, the security sector and in national institutions, as well as the protection of women and girls from sexual and gender-based violence, in line with resolution 1325 (2000)»*.

Il carattere innovativo della risoluzione 2441 (2018) risiede dunque nella scelta di configurare tali atti quali criteri autonomi per la designazione degli individui da inserire nelle liste, includendo così la possibilità di disporre di sanzioni dirette a punire coloro che commettano violenze sessuali o basate sul genere. Tale scelta rispecchia quello che l'Unione europea aveva definito pochi giorni prima, nel corso di un *meeting* informale con il Consiglio di sicurezza, un processo che, attraverso un approccio più sistematico, permetta di muovere dalla «cultura dell'impunità alla cultura della deterrenza» ([EU Statement – United Nations Security Council: Arria Formula meeting on the Use of Sanctions in Addressing Sexual Violence in Conflict](#)). Infatti, come dimostrato da numerosi *report* su diversi Paesi, stupri e violenze sessuali e basate sul genere sono ad oggi all'ordine del giorno nel corso dei conflitti, spesso utilizzati come vere e proprie armi da guerra.

In questa prospettiva, la risoluzione 2441 (2018) si inserisce in un indirizzo di più ampia portata, sviluppatosi nel corso degli anni all'interno delle Nazioni Unite, in particolar modo attraverso l'operato del Consiglio di sicurezza e del Segretario generale. In tal senso, a partire dall'adozione della [risoluzione 1325 \(2000\)](#), il Consiglio ha identificato le linee guida per l'azione delle Nazioni Unite e degli Stati membri per la realizzazione della c.d. *Agenda Women, Peace and Security*, da attuare sotto i diversi profili inerenti le situazioni di conflitto e post conflittuali. Tali disposizioni riguardano, infatti, tanto la partecipazione delle donne alle missioni di *peacekeeping* e ai processi di mediazione, quanto l'inclusione della prospettiva di genere nelle attività di formazione del personale ONU, dalla partecipazione delle donne locali ai processi politici, giudiziari e elettorali, all'assistenza per la riabilitazione e la reintegrazione nella fase di post conflitto. La stessa risoluzione richiede, inoltre, l'attuazione di misure finalizzate a proteggere le vittime di abusi sessuali e al par. 11 enfatizza la responsabilità di tutti gli Stati *«to put an end to impunity and to prosecute those responsible for genocide, crimes against humanity, and war crimes including those relating to sexual and other violence against women and girls»*. Con la successiva [risoluzione 1820 \(2008\)](#), nella quale si ribadisce la gravità di tali crimini commessi nel corso dei conflitti e la necessità di dare maggiore attuazione alle precedenti disposizioni, si afferma per la prima volta la necessità di includere specifiche misure all'interno dei regimi sanzionatori, affermando al par. 5 che *«when establishing and renewing state-specific sanctions regimes, to take into consideration the appropriateness of targeted and graduated measures against parties to situations of armed conflict who commit rape and other forms of sexual violence against women and girls in situations of armed conflicts»*. Negli anni seguenti, il Consiglio ha sviluppato il tema *Women, Peace and Security* attraverso

l'adozione di numerose risoluzioni. *In primis*, con la [risoluzione 1888 \(2009\)](#) è stata istituita la figura dello [Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict](#) e, con il medesimo atto, il *Team of Experts on the Rule of Law and Sexual Violence in Conflicts*, con il compito di collaborare e coordinare le altre iniziative delle Nazioni Unite, tra cui rileva il *network* di quattordici enti del sistema ONU denominata [UN Action Against Sexual Violence in Conflict - STOP RAPE NOW](#), al fine di dare completa attuazione alla *policy* di “tolleranza zero” nei confronti dello sfruttamento e gli abusi sessuali.

Inoltre, il Consiglio è tornato più volte a sottolineare l'importanza della tutela delle vittime di violenze nel corso dei conflitti, da assicurare anche attraverso il lavoro dei Comitati delle sanzioni e la relativa attuazione da parte degli Stati membri. Rileva, in tal senso, la [risoluzione 1960 \(2010\)](#) nella quale, al par. 3, il Consiglio esprime la propria intenzione di far seguire ai rapporti del Segretario generale l'adozione di misure ai sensi delle procedure previste nei comitati per le sanzioni e, al par. 7, reitera l'intenzione di includere tra i criteri di designazione delle sanzioni, gli atti di stupro o altre forme di violenza sessuale. Concetto, quest'ultimo, rinnovato nella [risoluzione 2106 \(2013\)](#), nella quale i comitati delle sanzioni sono esortati «*where within the scope of the relevant criteria for designation, and consistent with resolution 1960 (2010) to apply targeted sanctions against those who perpetrate and direct sexual violence in conflicts*». Al fine di adempiere a tale compito, con la successiva [risoluzione 2242 \(2015\)](#), si stabilisce che i relativi gruppi di esperti dei comitati dovranno includere una componente di esperti sulle tematiche di genere.

In quest'ottica, il Consiglio ha dunque iniziato ad includere tale criterio in alcuni regimi sanzionatori, che sembrano oggi quasi completamente uniformatisi in tale direzione. Il primo caso in cui tale prospettiva ha trovato applicazione è quello della Repubblica Democratica del Congo, soggetta al regime sanzionatorio del Consiglio di sicurezza ai sensi della [risoluzione 1533 \(2004\)](#). In questo caso, a partire dall'adozione della [risoluzione 1807 \(2008\)](#) par. 13, lett. e), è stata inclusa tra i criteri per l'applicazione del congelamento dei beni e del divieto di espatrio, la commissione di gravi violenze nei confronti delle donne, citando per la prima volta espressamente le violenze sessuali. Nel 2016, tale nozione è stata inserita nella [risoluzione 2293 \(2016\)](#) con una formula che include lo stupro (par. 7), estendendo di conseguenza il mandato del *Panel of Expert* che, fin da subito, iniziava inchieste sulle presunte violenze sessuali. Quanto alla Somalia, a partire dal 2011, con la [risoluzione 2002](#), il Consiglio ha inserito tra i criteri sanzionatori le violenze sessuali, attraverso la stessa formula utilizzata nel 2008 per il Congo, includendo tuttavia in questa versione, anche l'espressione *gender-based violence*, dimostrando così una maggiore attenzione alla tematica. Anche nel caso del Sud Sudan nel 2015 nella [risoluzione 2206](#) e del Mali nel 2017 nella [risoluzione 2374](#), la formula utilizzata ricalca quella dei casi appena illustrati, in cui pur includendo espressamente lo stupro e le violenze sessuali tra i c.d. *listing criteria*, lo si fa utilizzando una formula che inserisce tali atti in una lista all'interno di una più grande categoria, riguardante condotte che rappresentino gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale.

Diverso, invece, il caso relativo alla Repubblica centroafricana: in un primo momento, nel 2014 ([risoluzione 2134](#), par. 37) si è utilizzata la medesima formula di cui sopra, ma a partire dalla [risoluzione 2339 del 2017](#), par. 17 lett. c), il Consiglio di sicurezza ha previsto una formula innovativa che identifica tali atti quale criterio indipendente, non più dunque parte integrante di una più vasta fattispecie, potendo in tal modo sanzionare individui o enti coinvolti in atti di *sexual and gender-based violence* nel Paese.

A questa evoluzione fanno seguito i recenti ultimi sviluppi, emergenti in diverse risoluzioni adottate dal Consiglio al fine di aggiornare alcuni sistemi sanzionatori in linea con le raccomandazioni avanzate dal Segretario generale lo scorso marzo, nel *Report on conflict-related sexual violence* (S/2018/250). È il caso della Libia, da cui prende avvio l'analisi qui condotta, così come della Repubblica centroafricana ([risoluzione 2399 \(2018\)](#)), del Sud Sudan ([risoluzione 2428 \(2018\)](#)), e della Somalia ([risoluzione 2444 \(2018\)](#)). In tal senso, questi Paesi sono accomunati dalla scelta di prevedere sanzioni sulla base del medesimo criterio, ovvero “*planning, directing or committing acts involving sexual and gender-based violence*”, che va così affermandosi come criterio autonomo e distinto.

4. *Riflessioni conclusive*

Come dimostrato in questa breve trattazione, la risoluzione sulla situazione della Libia, adottata lo scorso 5 novembre, rappresenta un'ulteriore conferma dell'indirizzo che il Consiglio di sicurezza ha deciso di seguire nel rapportarsi alla tematica delle violenze sessuali e basate sul genere nel corso dei conflitti. La scelta appare dunque quella di tutelare maggiormente le vittime, perseguendo e punendo coloro che commettono tali crimini attraverso il sistema delle sanzioni, da rafforzare attraverso un attento lavoro dei comitati per le sanzioni e dei relativi gruppi di esperti.

Tuttavia, sebbene lo sviluppo di tale strumento sia indiscutibile sotto un profilo formale, è impossibile non rilevare alcune criticità, seppur in modo sintetico. In primo luogo, ancora oggi, all'interno del Consiglio di sicurezza, persistono delle divisioni politiche che rischiano di non assicurare l'adozione di misure assolutamente necessarie. Basti pensare che nel caso dell'adozione della risoluzione qui in esame, la Cina e la Federazione Russia hanno preferito astenersi, motivando la loro contrarietà all'inclusione di tale criterio nel sistema sanzionatorio della Libia per il fatto che ritengono sufficienti le disposizioni riguardanti più genericamente le violazioni dei diritti umani (S/PV.8389).

Quanto ai profili dell'attuazione, sono scarsi i casi in cui individui sono stati inseriti nelle liste nere in quanto autori di violenze sessuali. Valga da esempio il caso del sistema della Repubblica centroafricana, nel quale solo quattro individui ed un ente sono stati sanzionati sulla base di tale criterio. Ne risulta così, da un lato, una tendenza dei comitati a sanzionare sulla base di altri criteri, che potrebbero comunque essere connessi a tale fattispecie, dall'altro, una propensione a lasciare che di tali crimini se ne occupi piuttosto la Corte penale internazionale dato che si tratta di fattispecie rientranti nella giurisdizione materiale di quest'ultima.

Da ultimo, è rilevante interrogarsi sul passo successivo, ovvero sulle prospettive di attuazione delle sanzioni in quanto, pur trovandoci dinanzi a misure giuridicamente vincolanti, spetta pur sempre agli Stati *uti singuli* darvi attuazione attraverso normative e meccanismi interni, in cooperazione con i comitati. Tuttavia, nel caso della Libia, le priorità della comunità internazionale rimangono il ripristino della stabilità politica, economica, sociale e militare, che peraltro difficilmente potranno realizzarsi se le gravi violazioni dei diritti umani perpetrate all'interno del Paese continueranno ad essere ignorate.

LUDOVICA DI LULLO